

## VERBALE DI ACCORDO

Oggi, 15 giugno 2011, presso la sede di Confcommercio Lombardia, si sono incontrati:

**Confcommercio Lombardia**

Giovanna Mavellia

**CGIL Lombardia**


Giacinto Botti

**CISL Lombardia**

Roberto Benaglia

**UIL Lombardia**

Claudio Negro



Le Parti, come sopra rappresentate, hanno raggiunto il seguente accordo.

Premesso che

con la circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono intervenuti su quanto disposto dall'art. 1, comma 47, della legge n. 220 del 2010, che ha dato attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge 53 del 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di "imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività" per il periodo di imposta 2011;

si conviene quanto segue

per l'anno 2011 con il presente accordo, le disposizioni di tutti contratti collettivi nazionali di lavoro, anche se di settore merceologico diverso, ma applicati presso le imprese aderenti alle Associazioni facenti parte di Confcommercio Lombardia, sono recepiti dalla presente intesa, ai sensi della citata circolare 3/E dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, per gli istituti che - considerando quanto avvenuto in materia negli anni 2009 e 2010 - sono riconducibili ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale, anche sulla base di eventuali indicatori di tipo territoriale individuati dalla contrattazione collettiva.

I datori di lavoro, pertanto, applicheranno dette agevolazioni fiscali a tali istituti, così come disciplinati nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicato in azienda (quali, a mero titolo esemplificativo, il trattamento economico per lavoro supplementare, straordinario, in turni, notturno, festivo e domenicale) erogati nel 2011, nei limiti ed alle



condizioni previste dalla normativa applicabile e dalle indicazioni ministeriali e dell'Agenzia delle Entrate, considerando quanto avvenuto negli anni 2009 e 2010.

I datori di lavoro applicheranno le agevolazioni fiscali a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o unità produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'azienda.


Il presente accordo è esteso anche ai lavoratori con contratto di somministrazione. Le imprese comunicheranno alle rispettive società di somministrazione l'avvenuta sottoscrizione del presente accordo, al fine di consentire l'applicazione delle stesse condizioni di natura fiscale a favore dei lavoratori loro inviati per i periodi di effettivo lavoro prestato nell'ambito del rapporto di somministrazione.

I datori di lavoro informeranno la rispettiva rappresentanza sindacale e daranno comunicazione ai loro dipendenti dell'attuazione della presente intesa.

Quanto convenuto ha carattere sussidiario e cedevole rispetto alle intese derivanti dalla contrattazione di secondo livello di cui ai sistemi contrattuali di riferimento.

Letto, confermato e sottoscritto.


Confcommercio Lombardia

..... 

CGIL Lombardia

..... 

CISL Lombardia

..... 

UIL Lombardia

..... 